

NUOVO ADEMPIMENTO NORMATIVO RELATIVO ALL'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2023

CONTENUTO TECNICO NORMATIVO

Su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, dovrà essere apposta **un'etichettatura ambientale contenente informazioni sulla composizione di tutti i materiali con cui è realizzato quell'imballaggio** e il modo corretto di smaltirli.

OBIETTIVO DELLA NUOVA ETICHETTA AMBIENTALE

Fornire all'utente che utilizza quell'imballo tutte le **informazioni utili per il corretto conferimento** nei contenitori della **raccolta differenziata**, potenziando-migliorando la raccolta dei rifiuti e, quindi, il loro riutilizzo, recupero e riciclaggio.

COSA DOVRÀ INDICARE L'ETICHETTA AMBIENTALE?

1. **Il tipo di imballaggio** (se ad esempio è una scatola, una busta, un flacone ecc.);
2. **Di che tipo di materiale è composto l'imballaggio**, cioè se si tratti di plastica PET, alluminio, cartone o altro [Per quello che riguarda i codici e le icone da applicare sull'etichetta ambientale per indicare la composizione dell'imballaggio si potrà far riferimento alla *Decisione della Commissione Europea 97/129/CE*, - Per gli imballaggi in plastica si possono integrare le icone previste dalla norma *UNI EN ISO 1043-1:2002*, o dalla norma *CEN/CR 14311:2002* per gli imballaggi in acciaio, alluminio e plastica];
3. **Il corretto conferimento degli imballaggi tra i rifiuti**; andrà indicato se è possibile riciclare o meno l'imballaggio. Se non è possibile andrà riportato il conferimento della raccolta indifferenziata, se è possibile differenziare il prodotto andrà indicata la famiglia di riferimento, cioè se carta, plastica, ecc.
4. **Informazioni facoltative**, come informazioni su come effettuare una corretta raccolta differenziata e altri dati sul tipo di composizione dell'imballaggio.

CHI È COINVOLTO IN QUESTO ADEMPIMENTO?

Tutti i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori) di imballaggi destinati al settore B2B (vendita di prodotti direttamente ad altre aziende) **e a quello B2C** (vendita di prodotti ai consumatori singoli, al cliente che li utilizza per uso personale).

SANZIONI

Nel caso di inadempimenti o immissione sul mercato di imballaggi privi delle informazioni previste dalla norma di riferimento, sono previste, sia per il produttore che per i distributori e commercianti degli imballaggi, **sanzioni che possono andare dai 5.200€ ai 40.000€.**